

THE  
CARDOZO ELECTRONIC  
LAW BULLETIN

SPRING-SUMMER 2019

CODEx

IDEOLOGIE E TECNICHE

DELLA (R)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

§ DOVE STA ANDANDO IL CAPITALISMO?

VERSO UNA RICODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

*Ugo Mattei*

LA TRASFORMAZIONE DEL CAPITALISMO  
E GLI SPAZI PER UNA “POLITICA DEL DIRITTO”

*Chiara Giorgi*

§ LA CODIFICAZIONE OGGI ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA STORICA

CODICE E CORPO SOVRANO.  
RIPENSANDO LA STORIA DELLE CODIFICAZIONI EUROPEE

*Pier Giuseppe Monateri*

LINGUA DEL CODICE E PARADIGMA DELLA LEGGE

*Donato Carusi*

SCIENZA GIURIDICA E CODIFICAZIONI

*Letizia Vacca*

## § PERSONE, SOGGETTI, FORMAZIONI SOCIALI, COLLETTIVI

LE PERSONE, I SOGGETTI, LE FORMAZIONI SOCIALI:  
NOTE A MARGINE DEL PENSIERO DI STEFANO RODOTÀ *Giorgio Resta*

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA? *Rodrigo Míguez Núñez*

## § STATO E POTERI PRIVATI NEL CODICE CIVILE

STATO E POTERI PRIVATI NELLA CODIFICAZIONE CIVILE *Marisa Meli*

IL CIVILE SENSO DELL'AUTONOMIA *Pasquale Femia*

DIRITTO E POTERE NORMATIVO *Mauro Orlandi*

## § BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA

BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO.  
GIUSTIZIA ECOLOGICA E DISTRIBUTIVA:  
(SOLTANTO) UNA PREMessa *Raffaele Di Raimo*

RIFLESSIONI SU POSSIBILI RIFORME DEL CODICE CIVILE  
(A PROPOSITO DI BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO) *Francesco Astone*

NOTE SUL VALORE DELLE "COSE DI ORIGINE UMANA" *Valentina Calderai*

IDEOLOGIE E TECNICHE  
PER UNA (R)CODIFICAZIONE  
DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA *Maria Rosaria Maugeri*

BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA.  
QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ *Andrea Nervi*

## § DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI E FUNZIONE ECOLOGICA

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI,  
SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA *Daniela Di Sabato*

IL SOCIALE COME BENE COMUNE *Francesco Denozza*

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI  
E FUNZIONE ECOLOGICA *Giuseppe Ferri jr*

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI  
E FUNZIONE ECOLOGICA.  
RAPPORTI MONETARI, FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO *Maddalena Semeraro*

§ RESPONSABILITÀ, PRECAUZIONE, TUTELE

IDEOLOGIE E TECNICHE  
DELLA (RI)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

*Filippo Sartori*

RESPONSABILITÀ, TUTELE E PRECAUZIONI

*Carlo Marchetti*

§ DALLA DICOTOMIA PUBBLICO/PRIVATO ALLA DINAMICA  
COLLETTIVO/INDIVIDUALE

RIPENSARE LO STATUTO DEL DIRITTO  
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI INTERESSI

*Maria Rosaria Marella*

IPOTESI SULL'*IPOTESI*

*Michele Spanò*

FONTI E METODI PER UNA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

*Alessandra Quarta*

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/>

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

ALL PAPERS SUBMITTED TO *THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN* ARE SUBJECT TO DOUBLE BLIND PEER REVIEW AND TO THE APPROVAL OF THE STEERING COMMITTEE.

# THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

---

VOLUME XXV

SPRING-SUMMER 2019

NUMBER 1

---

## CONTENTS

### CODEX

#### IDEOLOGIE E TECNICHE

#### DELLA (R)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

## ARTICLES

### § DOVE STA ANDANDO IL CAPITALISMO

VERSO UNA RICODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

*Ugo Mattei*

LA TRASFORMAZIONE DEL CAPITALISMO  
E GLI SPAZI PER UNA “POLITICA DEL DIRITTO”

*Chiara Giorgi*

### § LA CODIFICAZIONE OGGI ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA STORICA

CODICE E CORPO SOVRANO.  
RIPENSANDO LA STORIA DELLE CODIFICAZIONI EUROPEE

*Pier Giuseppe Monateri*

LINGUA DEL CODICE E PARADIGMA DELLA LEGGE

*Donato Carusi*

SCIENZA GIURIDICA E CODIFICAZIONI

*Letizia Vacca*

## § PERSONE, SOGGETTI, FORMAZIONI SOCIALI, COLLETTIVI

LE PERSONE, I SOGGETTI, LE FORMAZIONI SOCIALI:  
NOTE A MARGINE DEL PENSIERO DI STEFANO RODOTÀ

*Giorgio Resta*

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA?

*Rodrigo Míguez Núñez*

## § STATO E POTERI PRIVATI NEL CODICE CIVILE

STATO E POTERI PRIVATI NELLA CODIFICAZIONE CIVILE

*Marisa Meli*

IL CIVILE SENSO DELL'AUTONOMIA

*Pasquale Femia*

DIRITTO E POTERE NORMATIVO

*Mauro Orlandi*

## § BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA

BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO.  
GIUSTIZIA ECOLOGICA E DISTRIBUTIVA:  
(SOLTANTO) UNA PREMESSA

*Raffaele Di Raimo*

RIFLESSIONI SU POSSIBILI RIFORME DEL CODICE CIVILE  
(A PROPOSITO DI BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO)

*Francesco Astone*

NOTE SUL VALORE DELLE "COSE DI ORIGINE UMANA"

*Valentina Calderai*

IDEOLOGIE E TECNICHE  
PER UNA (RI)CODIFICAZIONE  
DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

*Maria Rosaria Maugeri*

BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA.  
QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ

*Andrea Nervi*

## § DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI E FUNZIONE ECOLOGICA

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI,  
SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

*Daniela Di Sabato*

IL SOCIALE COME BENE COMUNE

*Francesco Denozza*

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI  
E FUNZIONE ECOLOGICA

*Giuseppe Ferri jr*

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI  
E FUNZIONE ECOLOGICA.  
RAPPORTI MONETARI, FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO

*Maddalena Semeraro*

§ RESPONSABILITÀ, PRECUAZIONE, TUTELE

IDEOLOGIE E TECNICHE  
DELLA (RI)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

*Filippo Sartori*

RESPONSABILITÀ, TUTELE E PRECAUZIONI

*Carlo Marchetti*

§ DALLA DICOTOMIA PUBBLICO/PRIVATO  
ALLA DINAMICA INDIVIDUALE/COLLETTIVO

RIPENSARE LO STATUTO DEL DIRITTO  
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI INTERESSI

*Maria Rosaria Marella*

IPOTESI SULL'*IPOTESI*

*Michele Spanò*

FONTI E METODI PER UNA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

*Alessandra Quarta*

# NOTE SUL VALORE DELLE “COSE DI ORIGINE UMANA”

*Valentina Calderai*

1. Queste brevi note abbozzano un'ipotesi di lavoro e un'agenda di ricerca in risposta all'invito di Ugo Mattei a ripensare dal punto di vista della giustizia distributiva gli istituti fondamentali del diritto privato: da dispositivi di estrazione di capitale dai beni comuni a strumenti di trasformazione del capitale in beni comuni<sup>1</sup>. Il tema degli effetti distributivi della proprietà, del contratto, della responsabilità extracontrattuale, cruciale nella riflessione di Stefano Rodotà e di tanti eminenti giuristi italiani nella seconda metà del Novecento, è da qualche tempo negletto dai civilisti, che preferiscono occuparsi di giustizia correttiva, come analisi dei criteri che presiedono alla valutazione dell'equilibrio dello scambio e della riparazione, considerati alla stregua fatti isolati. Questa variazione contemporanea sul grande tema del tecnicismo e della de-politicizzazione della giurisprudenza pratica e teorica<sup>2</sup> ha un robusto sostegno nell'analisi dei «paradossi dello Stato regolatore»<sup>3</sup> e nella linea di confine, ivi tracciata, tra regole dirette a correggere specifici fallimenti del mercato (disciplina del contratto e della concorrenza) e regole perequative (tassazione e pubblici sussidi), secondo una logica di separazione delle questioni distributive dalle questioni allocative che alimenta la retorica della «perversità» (*id est* futilità e dannosità) di ogni regolamentazione del mercato che osi contrastare gli effetti della disuguaglianza<sup>4</sup>.

L'intuizione della separazione tra giustizia correttiva e giustizia distributiva nel pensiero neo-liberale procede in senso contrario a una tradizione che fin dall'antichità ha messo in

---

<sup>1</sup> MATTEI, QUARTA, *The Turning Point in Private Law. Ecology, Technology and the Commons*, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 2018, trad. it. *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca, San Sepolcro, 2018.

<sup>2</sup> TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, il Mulino, Bologna, 1976.

<sup>3</sup> SUNSTEIN, *Paradoxes of the Regulatory State*, (1990) 57 *U. Ch. L. Rev.*, p. 407 ss.; TREBILCOCK, *The Limits of Freedom of Contract*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1993.

<sup>4</sup> HIRSCHMANN, *The Rhetoric of Reaction*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1991; DENOZZA, *Fallimenti del mercato: i limiti della giustizia mercantile e la vuota nozione di "parte debole"*, in *Orizzonti Dir. Comm.*, 2013, p. 1 ss.-



luce la dipendenza dei criteri che presiedono alla valutazione degli spostamenti di ricchezza nei rapporti privati dai criteri di ripartizione dei beni in seno alle comunità politiche<sup>5</sup>. Questo insegnamento ha un'evidenza quasi tangibile nelle regole sui trasferimenti involontari di ricchezza. La responsabilità civile stabilisce su chi debbano ricadere i costi del «fatto dell'uomo», ma che un *costo* economico sia percepito come un *danno* in senso giuridico dipende dai valori di giustizia distributiva fissati nelle istituzioni, che determinano «what each of us owes to the other»<sup>6</sup>. In modo meno intuitivo, ma egualmente certo, quel che le parti di un contratto devono l'una all'altra è determinato anche da considerazioni distributive<sup>7</sup>. L'autonomia negoziale attribuisce ai privati il potere di regolare i propri interessi per mezzo di accordi, tuttavia le condizioni in presenza delle quali un interesse privato è assunto a termine di riferimento di un rapporto giuridico non seguono dal concetto astratto di libertà contrattuale, né dall'apprezzamento parimenti astratto dell'utilità complessiva del sistema che assegna la risorsa a chi la valuta di più, ma dalle regole di settore – materie prime, lavoro, credito, strumenti finanziari, consumo, alloggio, cure mediche, educazione, e così via – che rappresentano, ciascuna nel proprio ordine, la risultante del campo di forze tra istituzioni politiche, organizzazioni economiche, formazioni sociali, alla base delle scelte distributive.

Il raggio di azione della teoria della giustizia distributiva nel diritto privato si amplia notevolmente se l'idea di risorsa in senso naturalistico ed economico è messa in rapporto con la tassonomia dei beni e il concetto di proprietà<sup>8</sup>. L'identificazione primaria degli «oggetti» con le cose percepibili dai sensi e, di qui, con quel che (materiale o immateriale) può essere «oggettivato» nella rappresentazione, separandolo idealmente dal contesto cui appartiene, è un forte ostacolo epistemologico alla comprensione della natura artificiale e storica delle operazioni che presiedono alla qualificazione di un *quid* come «bene». E d'altra parte questa è una questione della massima rilevanza distributiva. Nell'accezione

---

<sup>5</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, ed. a cura di ZANATTA, BUR, Milano, 1997.

<sup>6</sup> COLEMAN, RIPSTEIN, *Mischief and Misfortune*, (1995) 41 *McGill L. J.*, p. 91 ss..

<sup>7</sup> KRONMAN, *Contract Law and Distributive Justice*, (1980) 89 *Yale Law Journal*, p. 472 ss.; RAMSAY, *Consumer Credit Law, Distributive Justice and the Welfare State*, (1995) *Oxford Journal of Legal Studies*, 15, p. 177 ss.; CALDERAI, *Giustizia contrattuale*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, VII, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 447-477; NAVARRETTA, *Il contratto «democratico» e la giustizia contrattuale*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, I, p. 1263 ss..

<sup>8</sup> MARELLA, *The Commons as a Legal Concept*, (2017) 28 *Law Critique*, p. 61 ss..

più generale (cfr. art. 2284 c.c. fr. e art. 2740 c.c. it.) «bene» denota la qualità di una «cosa» (materiale o immateriale), suscettibile di essere valutata *à prix d'argent*, come posta attiva di un patrimonio. Nella misura in cui la composizione della classe dei beni e l'importanza relativa degli elementi che la costituiscono cambiano nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, cambia il rapporto tra ciò che si ritiene dovuto a ogni persona e quel che è lasciato alla diversa ripartizione delle ricchezze e dei talenti, l'analisi del campo di forze alla base delle scelte distributive sale di un gradino: dall'attribuzione e dalla selezione degli *entitlements* sui beni<sup>9</sup> all'istituzione dei beni e delle forme di appartenenza. Il problema della giustizia distributiva nel diritto privato (e il cuore del conflitto e del dissenso politico) non riguarda insomma in prima istanza le condizioni affinché un mercato possa produrre risultati equi, oltre che efficienti, ma riguarda a monte la scelta tra quel che sta fuori o dentro il mercato.

Da mezzo secolo la *ratio* di quella scelta è espressa dalla convergenza di politiche economiche di *supply-side* e innovazione tecnologica, che dall'epicentro nordamericano si irradia con potenti effetti *disruptive* nei sistemi giuridici di qua dall'Atlantico<sup>10</sup>. Il risultato è un flusso incessante di nuovi, efficienti *assets* proprietari<sup>11</sup>, ottenuti dall'*enclosure* di risorse del *public domain* o dall'attrazione all'universo dei beni di «cose» già estranee all'universo dei diritti di proprietà e del mercato<sup>12</sup>, particolarmente nei settori dell'economia dei servizi e della conoscenza<sup>13</sup>: dal genoma umano e non umano<sup>14</sup>, alle capacità riproduttive<sup>15</sup>,

---

<sup>9</sup> CALABRESI, MELAMED, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral*, in *Harvard Law Review*, 6/1972, pp. 1089-1128.

<sup>10</sup> MATTEI, *Miraggi transatlantici. Fonti e modelli nel diritto privato dell'Europa colonizzata*, in *Quad. fior.*, 2002, I, p. 401 ss.; Id., *Circolazione dei modelli giuridici*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 173-181.

<sup>11</sup> DEMSETZ, *Toward a Theory of Property Rights*, (1967) *Am. Econ. Rev.*, 57, p. 347.

<sup>12</sup> BOYLE, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, (2003) 66 *Law & Contemporary Problems*, p. 33 ss.; Id., *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*, Yale University Press, New Haven & London, 2008.

<sup>13</sup> FRISCHMANN, *Evaluating the Demsetzian Trend in Copyright Law*, (2007) *Rev. Law & Econ.*, p. 649; GAMBARO, *Dai beni immobili ai beni virtuali*, in *XXI Secolo*, 2009, <http://www.treccani.it>; MATTEI, *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, V, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 1117-1133.

<sup>14</sup> SCOTT-KIEFF, (ed.), *Perspectives on Properties of the Human Genome Project*, Elsevier Academic Press, Amsterdam/London, 2003; HOPPE, *Bioequity. Property and the Human Body*, Ashgate, Farnham, 2009; ROBERTS, *Progressive Genetic Ownership*, (2018) 93 *Notre Dame L. Rev.*, p. 1105 ss..

all'informazione estratta da qualunque fenomeno (sociale o naturale) e qualunque attività (pubblica o privata) osservabile per mezzo di sensori o realizzata con la mediazione di un terminale collegato alla rete<sup>16</sup>.

Nel flusso dei nuovi *assets* la categoria delle cose di origine umana è per varie ragioni particolarmente interessante (§ 2). Le tesi principali si possono riassumere così brevemente: (a) la sottrazione all'appropriazione individuale dei tessuti biologici umani e delle informazioni che li riguardano si fonda sulla natura impersonale, strutturalmente aperta alla condivisione, della conoscenza (§2); (b) i materiali biologici umani prima di essere destinati alla ricerca non sono beni, di conseguenza il consenso del paziente non è atto di disposizione, ma *ab imis* atto di istituzione del bene "campione biologico" (§ 4); le collezioni di campioni biologici destinati alla ricerca sono un esempio avanzato e tecnologicamente sofisticato di gestione condivisa di beni infrastrutturali comuni (§ 5); (c) dall'analisi delle modalità di gestione di questa risorsa si possono trarre indicazioni metodologiche e sostanziali in vista di un progetto di codificazione (§ 6).

2. L'analisi del processo che dai tessuti estratti nel corso della pratica clinica approda alle invenzioni biotecnologiche, passando per le collezioni di campioni destinate alla ricerca, risponde bene a mio avviso all'esigenza di ripensare in senso distributivo il sistema delle regole a partire da punti di vista «connotanti – ha scritto Raffaele Di Raimo nelle note ai partecipanti a questa tavola rotonda – l'ispirazione dell'intero quadro».

Ho inteso l'invito nel senso della ricerca di un punto di vista dotato di rilevanza e validità esemplare. La questione dei limiti della disponibilità del corpo ha certamente un valore simbolico in questo consesso, se è vero che la resistenza alla mercificazione del corpo umano e la costruzione di un contesto favorevole alla generazione e alla condivisione di conoscenza sono state assi portanti del pensiero e dell'azione di Stefano Rodotà come giurista e intellettuale pubblico.

---

<sup>15</sup> CALDERAI, *La conquista dell'ubiquità. Efficacia diretta dei diritti fondamentali e libertà di accesso al mercato dei servizi riproduttivi*, in NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 53 ss..

<sup>16</sup> ZUBOFF, *Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization*, (2015) 30 *Journal of Information Technology*, p. 75.

Gli esempi talvolta hanno un valore epistemico. Nel pensiero di Hannah Arendt l'idea di «validità esemplare» è l'architrave di un metodo che sposta il baricentro dell'indagine dall'universale al particolare e dall'astratto al concreto, in mancanza di un principio unitario delle conoscenze. Questa è precisamente la condizione della teoria dei «beni comuni», al punto che per ogni categoria di *contested commodities*<sup>17</sup> si può dire esista una categoria eguale e contraria di *contested commons*. L'assenza di principi condivisi invita a un itinerario concettuale diverso, che dalla riflessione sul caso particolare proceda «to see in the particular what is valid for more than one case»<sup>18</sup>. «Esemplare» in tal senso è il caso idoneo a prefigurare lo schema di una – *una* regola, non *la* – regola generale, senza smarrire la propria specificità, quando accade di ragionare senza la guida e senza la rete di protezione di categorie ordinanti condivise. Il valore dell'esempio ben scelto per la teoria del comune, in altre parole, non è tassonomico, ma eidetico o fenomenologico: sta al livello della capacità di vedere. Non a caso Stefano Rodotà si avvale di un'immagine tratta dalla semantica della visione, osservando che i beni comuni «illuminano un aspetto nuovo della sostenibilità [...]», legato alla «necessità di contrastare la sottrazione alle persone delle opportunità offerte dall'innovazione scientifica e tecnologica»<sup>19</sup>.

L'aspetto nuovo ed essenziale delle «cose» di origine umana, ivi inclusa l'informazione, è strettamente legato alla irriducibilità del corpo umano a *res*. Negli studi civilistici questa resistenza viene considerata come una sorta di riflesso ontologico della personalità e dell'identità individuale<sup>20</sup>. L'analisi delle fonti (infra §§ 3-4) suggerisce una lettura diversa: la sottrazione all'appropriazione individuale, nei limiti in cui opera efficacemente, non è un effetto della proiezione sulla materia corporea dell'identità personale, bensì la conseguenza deliberata di una strategia fondata sul carattere *impersonale* – in quanto tale aperto alla condivisione – della conoscenza: «knowledge without a knower, [...] knowledge without a knowing subject», nelle parole di Karl Popper<sup>21</sup>. L'epistemologia di un grande liberale

---

<sup>17</sup> RADIN, *Contested Commodities*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2001.

<sup>18</sup> ARENDT, *Lectures on Kant's Political Philosophy*, University of Chicago Press, Chicago, 1982, p. 85.

<sup>19</sup> RODOTÀ, *Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, Ombre Corte, Verona, 2012, p. 311.

<sup>20</sup> ZATTI, *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*, in *NGCC*, 2007, p. 1 ss..

<sup>21</sup> POPPER, *Objective knowledge: an evolutionary approach*, Oxford University Press, Oxford, 1979 [1972], p. 109.

smaschera la vena irrazionalista e totalitaria del neo-liberalismo nel XXI secolo. Come sapevano bene i Costituenti (artt. 33 e 34) la condivisione di conoscenza è il fondamento della critica, senza la quale non si dà pensiero razionale, né società aperta, né democrazia. Il tema dell'appartenenza dei cosiddetti *assets* biotecnologici ha infine un valore esemplare anche nel senso kantiano e illuminista di critica come liberazione dalle opinioni ricevute. Il pregiudizio in tal caso riguarda la possibilità di «large, liberal commons»: un sistema esteso di uso o di gestione cooperativa delle risorse che non si traduca nell'imposizione di pesanti limiti all'autonomia individuale<sup>22</sup>. La costruzione di un concetto normativo di «comune» riferito a una categoria di «beni» tecnologicamente avanzati, funzionali a una comunità aperta nello spazio e nel tempo, sarebbe indubbiamente un forte argomento contro lo stereotipo che vede nei beni comuni una reliquia del passato o li relega tra le prassi di piccoli gruppi omogenei. L'eterogeneità e la frammentarietà delle esperienze raccolte sotto il vessillo del «comune», d'altro canto, sono la spia di un problema teorico<sup>23</sup> e politico, efficacemente riassunto nell'ammonimento di Roberto M. Unger agli avversari del neo-liberalismo: «a universal orthodoxy cannot adequately be resisted by local heresies»<sup>24</sup>. La costruzione di categorie dotate di rilevanza esemplare – *in quanto tali* generalizzabili – deve farsi carico delle ragioni della resilienza delle forme di appartenenza formalizzate, inclusi i costi (non solo economici) del loro possibile sovvertimento, e resistere alla tentazione di *reductio ad unum* di una congerie di fenomeni eterogenei. Se d'altra parte «le proprietà sono oggi viste più come una serie di variazioni su un tema comune piuttosto che come una disintegrazione dell'antico schema unitario»<sup>25</sup>, nulla vieta di concepire così anche il «contrario della proprietà»<sup>26</sup> e lavorare dal basso, dal «comune che c'è»<sup>27</sup>. Il «comune che

---

<sup>22</sup> MUNZER, *The Commons and the Anticommons in the Law and Theory of Property*, in GOLDING AND EDMUNDSON (eds.), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2005, 148.

<sup>23</sup> NIVARRA, L., *Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune*, in MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 69.

<sup>24</sup> UNGER, *The Boutwood Lectures. II. The transformation of experience*, Corpus Christi College Cambridge University, 2002, consultabile all'indirizzo: <https://www.robertounger.com/en/2017/01/18/the-boutwood-lectures-the-second-way/>.

<sup>25</sup> GAMBARO, *Salvatore Pugliatti e la proprietà moderna*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 633 ss..

<sup>26</sup> BOYLE, *The Second Enclosure*, cit..

<sup>27</sup> QUARTA E SPANÒ, *Il comune che c'è*, in QUARTA e SPANÒ (a cura di), *Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, pp. 7-19.

c'è», per come è inteso in queste pagine, non si identifica immediatamente tuttavia con determinate categorie di beni, ma con esperimenti «esemplari» di gestione condivisa delle risorse che hanno già avuto un qualche riconoscimento giuridico, magari parziale o implicito, e possono essere assunti come nucleo di un cambiamento istituzionale (§ 4).

3. Nella ricerca sulle cose di origine umana la dimensione comune va costruita all'insegna di un «continuo e paziente lavoro di riconoscimento»<sup>28</sup>. L'analisi delle fonti di disciplina restituisce un quadro policentrico (regolamentazione nazionale dei sistemi sanitari e interdetti internazionali e sovranazionali agli atti di disposizione e sfruttamento commerciale del corpo umano), frammentario (norme di rilevanza costituzionale, norme ordinarie, regolamentazione amministrativa, auto-regolamentazione della comunità scientifica, accordi di trasferimento di tecnologia e materiali, protocolli di consenso informato) e *prima facie* incoerente: per un verso vieta l'appropriazione del corpo a tutela dell'integrità fisica e morale della persona, per altro verso lascia impregiudicata la risposta al problema dell'allocazione dei diritti sui tessuti umani nella cornice di una regolamentazione permissiva della ricerca. La tensione, che ne discende, tra la sottrazione del corpo umano «in quanto tale» (art. 21 Conv. Oviedo) alla circolazione mercantile e l'accentramento in capo ai finanziatori della ricerca dei poteri di controllo e sfruttamento economico delle «cose» di origine umana è all'origine della rivendicazione di diritti quasi-proprietari dei pazienti sui «propri» tessuti, contro il complesso farmaceutico-industriale. La contropartita è l'innesto nella teoria dei diritti fondamentali di quella «compenetrazione tra *res* e *persona*»<sup>29</sup> che è la cifra originaria della proprietà, col carico di incertezze, difficoltà e paradossi che insorgono quando le categorie dominicali sono utilizzate per soddisfare bisogni e tutelare diritti non solo individuali. Le incertezze in merito all'allocazione dei diritti sulle cose di origine umana e alle relative responsabilità ostacolano la produzione di beni pubblici e la divisione razionale del lavoro tra pubblico e privato nello sviluppo delle invenzioni biotecnologiche; le difficoltà insite nelle condizioni di dipendenza unilaterale e

---

<sup>28</sup> RODOTÀ, *Beni comuni*, cit..

<sup>29</sup> BIGLIAZZI GERI, *Evoluzione e involuzione del diritto di proprietà*, in Ead., *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti - Scritti giuridici*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 478.

negli alti costi di organizzazione dei “donatori” mettono in risalto i limiti della proprietà individuale e del contratto come tecnica per creare e proteggere l’accesso alla conoscenza nella ricerca sulle malattie ad alta incidenza nella popolazione; i paradossi generati dalla traslazione del concetto di «capitale umano» dai rapporti di produzione in senso lato (lavoro, educazione, consumi<sup>30</sup>) alla vita in quanto tale<sup>31</sup>, rovesciano il senso dell’autodeterminazione: da presupposto dell’esercizio dei diritti fondamentali nello strumento impiegato dall’«imprenditore di se stesso» per massimizzare le proprie opportunità. Tutta l’economia digitale, da questo punto di vista, è un immane processo di capitalizzazione della «nuda vita», trasformata (*processed*) in informazione per l’apertura incessante di nuovi mercati.

4. La produzione di *assets* biotecnologici percepisce dunque il corpo umano nella *gestalt* della risorsa naturale. Ma affinché il corpo sia pensabile giuridicamente come risorsa deve essere appunto naturalizzato, vale a dire, de-umanizzato: rappresentato come una «cosa» per poter essere qualificato come un «bene». Yan Thomas ha mostrato in uno studio memorabile il significato della procedura nel segnare i confini della (in)disponibilità nel diritto romano<sup>32</sup>: la cosa «esiste» in senso giuridico nel momento in cui è *appresa* nel rito o nel processo per essere valutata. Il consenso richiesto per la destinazione dei tessuti umani alla ricerca funziona in modo simile: non «atto di disposizione di una cosa» nel senso della dogmatica tradizionale e del decrepito art. 5 c.c. («è anche ‘cosa’ la parte staccata del corpo»<sup>33</sup>), ma rito di passaggio, un atto performativo che imprime una determinazione positiva – un valore – a una materia altrimenti destinata allo smaltimento come «rifiuto pericoloso». Avvezzi a guardare alla relazione giuridica tra corpo e persona attraverso le lenti del dualismo metafisico e della signoria del volere, trascuriamo le qualificazioni giuridiche che filtrano i significati del consenso: la ciocca di capelli recisa nella bottega del

---

<sup>30</sup> BECKER, *Human Capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*, National Bureau of Economic Research, New York, 1964.

<sup>31</sup> FOUCAULT, *Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France (1978-1978)*, Seuil, Paris, 2004, trad. it., *Nascita della biopolitica*, Feltrinelli, Milano, 2005., p. 176 ss..

<sup>32</sup> THOMAS, *La valeur de choses*, in *Annales HSS*, 2002, p. 1431 ss., trad. it. *Il valore delle cose*, a cura di M. Spanò, Quodlibet, Macerata, 2015.

<sup>33</sup> ALLARA, *Dei beni*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 40.

barbiere è una *res derelicta* (della quale si può liberamente disporre), in un ospedale è un rifiuto sanitario (destinato alla distruzione), in un centro di ricerca è un campione biologico (cui non si addice la forma dell'atto dispositivo di diritti dominicali). In particolare, i tessuti separati dal corpo nel corso di un intervento medico non hanno valore di scambio (non possono essere oggetto diritti patrimoniali) e neppure un valore d'uso (devono essere distrutti). In forza di questa duplice esclusione dal mercato e dallo sfruttamento diretto non esiste soggetto pubblico o privato titolare delle prerogative e delle responsabilità costitutive del diritto di proprietà: nessuno che possa vantare sulla materia separata dal corpo un titolo al possesso, esercitare le relative facoltà, azionare i rimedi inerenti allo *ius sequelae*, essere espropriato, e così via, finché dell'*unum dominium* non resta più nulla. Di qui segue ancora che il ruolo del consenso nel governo della ricerca sui materiali biologici di origine umana non è trasferire un diritto su un «bene» nel senso dell'art. 810 c.c. (che *ex hypothesis* non esiste ancora), neppure a titolo di liberalità (qualificazione che presuppone un atto di disposizione patrimoniale<sup>34</sup>). Alla funzione di autorizzare una condotta altrimenti illecita, secondo lo schema generale del consenso dell'avente diritto<sup>35</sup>, si aggiunge in tal caso la destinazione alla ricerca, nella cornice di un «procedimento» (cfr. art. 22 Conv. Oviedo) per mezzo del quale certe cose «di origine e a finalità umana»<sup>36</sup> vengono, per così dire, a esistenza giuridica.

I tessuti destinati alla ricerca dunque sono beni: «cose» positivamente valutate *sub specie juris* come «oggetto di diritti» (anche) reali. Questo sviluppo è attestato nel linguaggio dei ricercatori: «campione biologico» denota un artefatto, selezionato e predisposto per essere conservato insieme a oggetti della stessa specie come fonte di informazione. Accentuando ora la dimensione informativa, ora la dimensione materiale del bene, i campioni possono essere considerati alternativamente beni (non) escludibili e (non) rivali, con uno statuto normativo oscillante tra le modalità del *public good* e dell'appropriazione pubblica o privata. Si tratta peraltro di un falso dilemma, com'è evidente non appena quelle dimensioni sono

---

<sup>34</sup> RESTA, *Doni non patrimoniali*, in *Annali Enc. Dir.*, IV, Giuffrè, Milano, 2011, p. 510 ss..

<sup>35</sup> CASTRONOVO, *Autodeterminazione e diritto privato*, in *Europa e diritto privato*, 2010, p. 1037 ss.; CALDERAI, *Consenso informato*, in *Ann. Enc. dir.*, VIII, Giuffrè, Milano, 2015, p. 225 ss..

<sup>36</sup> HERMITTE, *Le corps hors du commerce, hors du marché*, in *Arch. Phil. Droit*, 1988, p. 323 ss..



messe in rapporto alla durata e al lavoro necessario per lo sviluppo di conoscenza. L'assimilazione del campione al supporto materiale dell'informazione è fuorviante, dove implicitamente suggerisce che il dato è *nel* tessuto, un po' come l'apologo sulla giustizia del *Mercante di Venezia* è nel libro o la celebrazione della fratellanza universale dell'*Inno alla Gioia* è nel CD. A differenza dell'informazione comunicata per mezzo di un linguaggio convenzionale e intenzionalmente riprodotta in un supporto, l'informazione genetica è un'utilità potenziale che esige competenze specifiche e una grande quantità di analisi empirica, classificazione, associazione con altre informazioni per essere realizzata<sup>37</sup>. Affermare che i dati sono nei campioni, in altre parole, è come dire che la statua è nel blocco di marmo. Fuor di metafora: le utilità ritraibili dai singoli *specimen* essendo limitate, l'unità fondamentale di analisi è l'*universitas iuris*: collezioni e reti di collezioni.

5. Attraverso le lenti del concetto di universalità (art. 816 c.c.) s'impone con immediatezza la relativa insensibilità della destinazione delle collezioni di campioni biologici rispetto alle forme dell'appartenenza. Alla titolarità in capo a soggetti pubblici e privati, *non-profit* o *for profit*, fa da contraltare la convergenza funzionale verso un modello di gestione del bene come infrastruttura del sistema sanitario e della ricerca scientifica<sup>38</sup>. Nella letteratura economica sulle infrastrutture l'intervento più o meno intenso di soggetti pubblici in veste di promotori, regolatori, finanziatori, gestori si giustifica in ragione dell'opportunità di garantire l'uso dell'infrastruttura su basi non discriminatorie e delle esternalità sociali positive che ne derivano, non quantificabili né prevedibili al momento della creazione dell'infrastruttura<sup>39</sup>. Nel caso delle collezioni di campioni biologici tali finalità sono assicurate in Europa per lo più dalla regolamentazione verticale, con imputazione della

---

<sup>37</sup> MANSON, *The Medium and the Message: tissue samples, genetic information and data protection legislation*, in WIDDOWS and MULLEN (eds.), *The governance of genetic information*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 15.

<sup>38</sup> GOTWEIS, et. al., *Biobanks for Europe. A challenge for governance*, Report of the Expert Group on Dealing with Ethical and Regulatory Challenges of International Biobank Research, Luxembourg, 2012; BOGGIO, *Population Biobanks' Governance: A Case Study of Knowledge Commons*, in STRANDBURG, FRISCHMANN, MADISON (eds.), *Governing Medical Knowledge Commons*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 102.

<sup>39</sup> FRISCHMANN, *Infrastructure. The Social Value of Shared Resources*, Oxford University Press, Oxford, 2012.; ROSE, *The Comedy of the Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property*, (1986) 53 *U. Ch. L. Rev.*, p. 711 ss..

gestione a soggetti istituzionali *non profit* che operano come «unità di servizio» dei sistemi sanitari<sup>40</sup>, in virtù di poteri e responsabilità rigorosamente strumentali all'esercizio di funzioni di custodia e di mediazione tra garanzia della ricerca scientifica e tutela della riservatezza e del diritto di autodeterminazione dei pazienti<sup>41</sup>. Non mancano però le iniziative transnazionali nate dal basso (come *Eurobiobank*: un consorzio di piccole collezioni promosso dai pazienti con l'obiettivo di garantire l'uso ottimale della risorsa nella ricerca sulle malattie genetiche rare) o da soggetti istituzionali (come i grandi *network* internazionali *Public population project in Genomics* e *Biobanking and Bio-engineering Molecular Resource Infrastructure*). Negli Stati Uniti una lettura aggressiva del consenso come atto di disposizione di diritti dominicali sui tessuti di origine umana da parte dei giudici di *Common Law* (*Greenberg v. Miami Children's Hospital Research Institute, Inc.* 264 F. Supp. 2d 1064) ha incentivato la ricerca di soluzioni negoziate tra comunità di malati e ricercatori. L'efficacia del contratto come strumento di governo, d'altra parte, è notoriamente condizionata dai costi di transazione e dai rapporti di forza tra le parti. I fallimenti del mercato delle cure mediche e l'opportunismo di ricercatori e finanziatori della ricerca possono essere efficacemente contrastati dall'autonomia privata nel caso della ricerca sulle malattie genetiche rare grazie a condizioni di dipendenza bilaterale e alla possibilità di organizzare a costi contenuti una *disease-defined community*, titolare dei diritti di controllo sulla risorsa, nel caso esemplare di *PXE inc.* Per converso, dipendenza unilaterale e alti costi di organizzazione dei donatori nel caso delle malattie ad alta incidenza nella popolazione mettono in risalto i poteri di azione, irriducibili allo schema *command-and-control*, per mezzo dei quali le agenzie pubbliche intervengono nella formazione e nella gestione delle collezioni di dati biomedici in regime di *open access*<sup>42</sup>. La vocazione alla condivisione si assottiglia, in Europa come negli USA, quando il gestore è un soggetto privato che opera in regime di mercato, ma anche in tal caso procedure di accreditamento, registri pubblici, poteri di supervisione e controllo in capo alle agenzie amministrative, protocolli obbligatori

---

<sup>40</sup> MACIOTTI, *Le biobanche di ricerca. Studio comparato sulla “zona grigia” tra privacy e proprietà*, Università di Trento, Trento, 2013.

<sup>41</sup> DEUTSCHER ETHIKRAT, *Humanbiobanken für die Forschung*, Deutscher Ethikrat, Berlin, 2010.

<sup>42</sup> CONTRERAS, *Leviathan in the Commons: Biomedical Data and the State*, in STRANDBURG, FRISCHMANN, MADISON (eds.), *Governing Medical Knowledge Commons*, cit. p. 19.

di gestione di campioni e dati, procedure di *auditing* realizzano una incisiva conformazione del diritto di proprietà in funzione della condivisione della conoscenza.

Questi esperimenti istituzionali rappresentano indubbiamente una soluzione di continuità rispetto alla divisione della proprietà in «pubblica o privata». La cesura tuttavia non è la creazione di una specie di *tertium genus*, ma la decostruzione dei generi tradizionali, con separazione della questione dell'appartenenza (pubblica o privata) dalla questione della destinazione (collettiva o sociale) del bene. Tra Stato e Mercato c'è – si potrebbe ripetere con Karl Polanyi<sup>43</sup> – la Società: uno spettro vastissimo di realtà, impegnate nella creazione di infrastrutture destinate alla generazione e condivisione di conoscenza su base non-discriminatoria, al riparo dal Mercato concorrenziale e dallo Stato regolatore. Non fosse che per questo il termine *biobanche* dovrebbe essere cancellato dal vocabolario e sostituito con «bioarchivi: raccolte di fonti di conoscenza pubblica sul valore non patrimoniale della vita»<sup>44</sup>.

6. Tre note conclusive per la codificazione che (forse) verrà. Sul metodo, in primo luogo. I bioarchivi «illuminano» il versante utopico della proprietà e del contratto come modalità di gestione sostenibile di beni non esclusivi e non rivali da parte di comunità organizzate, attive nella frontiera tecnologica della trasformazione capitalistica, libere dalla tenaglia Mercato/Burocrazia. Per non restare abbagliati da quella luce<sup>45</sup>, è necessaria un'analisi delle variabili empiriche (economiche, sociali, istituzionali, giuridiche) che condizionano la nascita e lo sviluppo delle infrastrutture della conoscenza o viceversa le ostacolano<sup>46</sup>, preliminare a un intervento riformatore.

---

<sup>43</sup> POLANYI, *The Great Transformation*, Farrar & Rinehart, New York, 1944, trad. it. *La grande trasformazione*, Einaudi, Torino, 2010 [1974], p. 57.

<sup>44</sup> FEMIA, *Il campione biologico come oggetto di diritti. Bene giuridico e processi di valorizzazione*, in FARACE (a cura di), *Lo statuto etico-giuridico dei campioni biologici umani*, numero speciale di DiMT, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2016, p. 190.

<sup>45</sup> RODOTÀ, *Beni comuni*, cit..

<sup>46</sup> M Ostrom, 2006 e 2010 OSTROM, *Response: The Institutional Analysis and Development Framework and the Commons*, (2010 ) 95 Cornell L. Rev., p. 807; OSTROM, HESS, *A Framework for Analyzing the Knowledge Commons*, in *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, (OSTROM and HESS eds., MIT Press, Cambridge – Massachusetts, 2007); STRANDBURG, FRISCHMANN, MADISON, *The Knowledge Commons Framework*, in STRANDBURG, FRISCHMANN, MADISON (eds.), *Governing Medical Knowledge Commons*, cit. p. 9.

La seconda indicazione riguarda il regime prodotti biotecnologici in senso stretto. Il passaggio delle «cose di origine umana» da *res nullius in bonis*, inappropriabili e indisponibili, a *res alicuius in bonis*, appropriabili e disponibili<sup>47</sup>, è governato dalla proprietà intellettuale (patente, brevetto, segreto commerciale), con effetti di scarsità tragica (nel senso non di Ostrom, ma di Calabresi e Bobbit<sup>48</sup>) sia dei prodotti finiti, sia dei prodotti intermedi. Nel primo caso, a fronte di insufficienti livelli di investimento nella ricerca medica e farmacologica (*orphan diseases*), si tratta di mettere a punto istituzioni idonee a promuovere e sostenere l'autonomia organizzata dei gruppi di donatori (*disease defined communities*) in una cornice di parità di accesso alle cure. Nel secondo caso si tratta di governare i problemi di azione collettiva derivanti dall'eccessiva frammentazione dei diritti di proprietà in uno stadio precoce della ricerca<sup>49</sup>. Un'agenda riformatrice potrebbe avvalersi della ricerca comparatistica sulle conseguenze per lo sviluppo di prodotti biotecnologici delle alternative istituzionali praticate sulle due sponde dell'Atlantico. In sintesi estrema: mentre gli Stati Uniti guardano alla sequenza materiale grezzo/campione/brevetto nel prisma dell'accesso a un *common pool* di risorse, i Paesi europei adoperano la lente dell'interesse generale. La differenza potrebbe riflettersi sull'onere necessario per superare la presunzione di disponibilità in *public domain* di una risorsa o, viceversa, azionare la tutela brevettuale a fronte di una presunta violazione, particolarmente alla luce degli attuali modelli reticolari e complessi di interazione tra i geni e tra i geni e l'ambiente<sup>50</sup>. In condizioni d'incertezza sulle potenziali funzioni di una sequenza genetica, svolgere la premessa dell'interesse generale alla condivisione è diverso dal ragionare in termini di generica appartenenza delle risorse naturali al *public domain*.

L'ultima indicazione riguarda un settore cruciale del governo della tecnologia e della scienza: il regime giuridico dei dati «non personali» generati dai dispositivi connessi alla rete. All'indomani del (meritato) naufragio della proposta di assegnare ai *data producers* «a

---

<sup>47</sup> THOMAS, *La valeur de choses*, cit..

<sup>48</sup> CALABRESI, BOBBITT, *Tragic Choices*, WW Norton & Company, New York, 1978; cfr. OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

<sup>49</sup> NIVARRA, *Anticommons and legal standards*, in *AIDA*, 2013, p. 260 ss..

<sup>50</sup> MUNZER, *Commons, Anticommons and Community in Biotechnological Assets*, (2009) 10 *Theoretical Inquiries in Law*, p. 286.

right *in rem* [including] the exclusive right to utilise certain data [and] the right to licence its usage», il principio alla base del cosiddetto libero flusso delle informazioni in Europa è, puramente e semplicemente, *might makes right* – il controllo fattuale sui dati, garantito dalla tecnologia, è fatto valere per mezzo di accordi contrattuali e protetto dalla responsabilità extracontrattuale – benché la *big data analysis* ignori completamente la distinzione tra dati personali e non personali<sup>51</sup>. La *Proposta di regolamento sui dati non personali* in via di approvazione esaspera il problema, unificando nella nozione di «dato non personale» sia i dati originariamente non-personali, sia i dati personali resi anonimi (art. 3). Un modello alternativo alla spoliazione sistematica della nuda vita praticata dal «capitalismo di sorveglianza»<sup>52</sup> potrebbe avvalersi dell'esempio dei bioarchivi e porre le basi di un concetto giuridico di *human data* – informazioni «non personali» di origine umana – funzionali allo sviluppo di infrastrutture per la conoscenza. Un tale regime avrebbe tra i suoi elementi cardinali un principio generale di condivisione delle informazioni; un articolato sistema di deroghe e di regimi di *open access* limitato, giustificati dalla protezione degli investimenti in R&D, dal settore economico, ecc.; l'imposizione di obblighi di custodia e tutela della riservatezza in capo ai *data controller*.

*When it comes to information exclusive control is an evil, unless it can be proved to be a good.*

---

<sup>51</sup> BAROCAS, NISSENBAUM, *Big Data's End Run Around Procedural Privacy Protections*, (2014) 57 *Communications of the ACM*, p. 31 ss..

<sup>52</sup> ZUBOFF, *Big other*, cit..